



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 503 della seduta del 25 ottobre 2019**

**Oggetto: Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – PRESA D'ATTO PARERE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE n. 54/10^ - APPROVAZIONE**

**Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Angela Robbe**

**Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_**

**Dirigente/i Generale/i: Dott. Roberto Cosentino**

**Dirigente/i Settore/i: Dott.ssa Rosalba Barone**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente		X
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente		X
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 11 pagine compreso il frontespizio e di n. **3 (TRE)** allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio <b><u>Dott. Filippo De Cello</u></b>
--

**LA GIUNTA REGIONALE****PREMESSO**

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- l'art. 8, comma 5, della L. 328/2000 disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art.3 del D.Lgs. 112/1998;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- il diritto all'assistenza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

**CONSIDERATO:**

- che con Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- che la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. all'art. 2 comma 2, specifica che *"per funzioni e compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"*;
- che la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- che la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zionali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

**VISTO** l'art. 13, comma 2 lettere b) e c) della n.23/2003 e s.m.i. che assegna ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

**ATTESO** che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.328/2000, gli Enti Pubblici devono promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa per l'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, fino a raccogliere il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, nonché a sostegno della programmazione e della gestione dei Servizi Sociali, ha istituito il “**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**” (SISRC), il quale consentirà di raggiungere la massima trasparenza lungo tutto l’arco dei Servizi Sociali;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n. 17 approvato con DGR 449/2016 e s.m.i. è stato annullato a seguito delle pronunce del TAR per la Calabria, Sezione I, n. 231/2017 e n. 328/2017 e dell’Ordinanza del Consiglio di Stato- sezione III- n. 3139 del 5 luglio 2018;

**VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 9 settembre 2019**, pubblicata sul BUR Calabria n. 107 del 27 settembre 2019, con la quale:

- è stato approvato il **Regolamento** “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*” ed il relativo **allegato “A”** al Regolamento “*Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*”;
- è stato approvato l’**allegato “1”** al Regolamento “*Tipologie strutture – rette - modalità di calcolo*”, per come integrate secondo i criteri indicati dalla “Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale” nella seduta del 19 luglio 2019;
- è stato stabilito che le tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento entro e non oltre il **31 dicembre 2020**;
- è stato stabilito che le Strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali non devono avere in organico figure professionali sanitarie e pertanto devono interrompere eventuali servizi di natura socio-sanitaria, in quanto le strutture socioassistenziali non possono erogare servizi sanitari;
- è stato stabilito che le strutture residenziali autorizzate con la definizione di “*Centri socio riabilitativi*”, sono ritenute assimilate alle “Comunità alloggio per persone con disabilità”;
- è stato stabilito che le Strutture semiresidenziali autorizzate con la definizione di “*Centri socio riabilitativi*”, sono ritenute assimilate ai “Centri diurni per persone con disabilità”;
- si è preso atto che, per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nell'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, e verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, ha istituito il “**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**” (SISRC);
- è stato precisato che al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali sarà calcolata sulla base del fabbisogno ad oggi rilevato;
- è stato stabilito di erogare direttamente da parte della Regione, le risorse destinate alla copertura dei servizi forniti dalle strutture socio assistenziali per il periodo dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, in considerazione delle difficoltà organizzative espresse dai Comuni capo Ambito con possibili ripercussioni sulle strutture e sulla stessa utenza;
- è stato definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;
- è stato precisato

- **che** per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di € **43.210.781,09** per l'anno 2019, secondo le voci di entrata che di seguito vengono indicate:
  - euro 15.400.000,00 a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, finanziato ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e allocato ai Capitoli U433110301 e U433110302 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;
  - euro 16.210.781,09 quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Annualità 2019 attribuito alla Regione Calabria per un importo complessivo di euro 16.374.155,24, come da bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 allocato al capitolo U0433110501 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di euro 163.374,15, pari all'1% della quota ripartita per la Regione Calabria, è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali, per come indicato nel Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU;
  - euro 5.000.000,00 quale quota parte del Fondo per le Non Autosufficienza relativo alla annualità 2016, assegnato dallo Stato per l'importo di euro 13.806.000,00 (DPCM del 30/11/2016 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2016* G.U. 280/2016), ed allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le non Autosufficienza annualità 2016, attribuita alla Regione e pari ad euro 8.806.000,00, verrà trasferita nella misura di euro 5.520.000,00 alle ASP per la parte relativa alle gravissime disabilità, e nella misura di euro 3.286.000,00 verrà trasferita direttamente agli Ambiti Territoriali per la programmazione specifica di Ambito;
  - euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture;
- **che** la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019 è garantita dalle voci di entrata per come di seguito specificato:

n	Riferimento normativo nazionale o regionale	Importo		
		2019	2020	2021
1	Fondo regionale per le politiche sociali	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
2	Fondo Nazionale per le politiche sociali	16.210.781,09	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Quota parte del Fondo per le Non autosufficienza	5.000.000,00 (FNA 2016)	5.000.000,00 (FNA 2017)	5.000.000,00 (FNA 2018)
4	Compartecipazione a carico degli Utenti	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

- la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli anni successivi al 2019, trova copertura finanziaria attraverso lo stanziamento allocato sul bilancio dello Stato di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (tabella 4 Decreto MEF 31 Dicembre 2018) che prevede un importo complessivo per tutte le Regioni, non ancora ripartito, di € 400,9 milioni per gli anni 2019-2021;
- la quota parte del FNA, relativo all'anno 2017, pari ad euro 15.426.000,00 (DPCM del 27/11/2017 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2017* G.U. 33/2018), è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2020; la quota parte del FNA, relativo all'anno 2018, pari ad euro 15.607.480,00 (DPCM del 11/02/2019 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2018* G.U. 35/2019 e G.U. 50/2019) è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2021.
- le somme su indicate risultano allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;

- la somma di euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture, per come certificato per l'anno 2017 dal Settore Competente, è utilizzata anche per il biennio successivo per singola annualità. Qualora venisse meno, in toto o in parte, la compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi in capo alle strutture socio-assistenziali presenti negli Ambiti Territoriali, la stessa è posta a carico degli Ambiti medesimi, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale;
- **che** nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienze anche negli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario, anche mediante il reperimento di risorse a carico del bilancio regionale e/o la riduzione dei servizi, eventuale aumento della compartecipazione dei Comuni previo accordo in sede di Conferenza permanente, l'aumento della compartecipazione degli Utenti;
- **che** nel rispetto delle previsioni del Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni rimangono subordinate alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- **che** relativamente all'anno 2020 saranno trasferite ai Comuni capo Ambito le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, secondo le modalità e la tempistica indicate nel Regolamento allegato alla presente Delibera;
- **sono state riservate** alla competenza regionale le attività connesse al censimento dei Centri anti violenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Anti violenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";

**EVIDENZIATO** che la citata D.G.R. n. 423 del 9 settembre 2019 ed i relativi allegati, sono stati trasmessi per il parere di competenza alla III Commissione Consiliare "Affari istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio", ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;

**EVIDENZIATO** che in sede di audizione della III Commissione sono state sollevate alcune osservazioni, in particolare;

1. quelle indicate nelle premesse del parere stesso concernenti l'adeguamento dei costi del personale contrattualizzato nonché la estensione del termine temporale entro cui le strutture devono adeguarsi;
2. quelle che si rilevano dalle valutazioni e richieste prodotte dai singoli componenti la Commissione Consiliare relative al numero degli Operatori Socio Sanitari nelle strutture "Casa Famiglia per persone con disabilità grave" da 9 a 7 ed alla eliminazione del termine "DONNE" nella tipologia "Casa Rifugio per vittime di tratta con o senza minori";
3. quelle relative alla unificazione dei "Centri Diurni per persone con Disabilità Mentale" (punto 4.3 dell'Allegato "A" al Regolamento) con i "Centri Diurni per persone con Disabilità" (4.4 dell'allegato "A") nella unica tipologia 4.3 "CENTRI DIURNI PER DISABILI";
4. quelle relative alla unificazione delle "Comunità Alloggio per persone con Disabilità" (punto 4.5 dell'Allegato "A" al Regolamento) con le "Comunità Alloggio per persone con Disabilità mentale" (4.6 dell'allegato "A") nella unica tipologia 4.4 "COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'";

**EVIDENZIATO** che l'Assessore al Lavoro e Welfare dott.ssa Robbe, in sede di III Commissione, ha in parte condiviso ed ha dichiarato di trasferire le proposte alla Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale demandando a quest'ultima la scelta di recepirle, motivo per cui non sono state riportate nel parere;

**RILEVATO** che la “*Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale*” nella seduta del 22 ottobre 2019 ha esaminato esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole alle modifiche al Regolamento, all’Allegato “A” ed all’allegato “1”, relativamente ai precedenti punti nn. 1 e 2 , esprimendo invece parere contrario all’unanimità dei presenti ai precedenti punti nn. 3 e 4 per come risulta nel verbale della seduta, in atti;

**RILEVATO** che la Terza Commissione Consiliare non ha formalmente indicato prescrizioni con riferimento al Regolamento in questione;

**RITENUTO** necessario, pertanto, prendere atto del predetto parere della Terza Commissione Consiliare nei termini suindicati e del parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Socio Assistenziale Regionale ed opportuno accogliere le osservazioni procedendo alle modifiche del “Regolamento” e dell’Allegato “A” allo stesso e dell’Allegato “1” , come di seguito specificate, anche per ovviare ad alcuni refusi o errori materiali e per una maggiore uniformità delle presenti disposizioni regolamentari:

1. al fine dell’adeguamento del costo del personale: nell’Allegato “1” al punto 5. “Note sulla determinazione dei costi” dopo la tabella del costo del personale viene inserita la seguente dicitura: “**Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro**” nel limite degli stanziamenti di Bilancio e nel rispetto delle clausole di salvaguardia per come indicate nel presente deliberato;
2. il termine del “31 dicembre 2020” entro il quale le strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento viene fissato al “**31 dicembre 2022**”; Pertanto la data del “31 dicembre 2020” indicata al capoverso del comma 1 dell’art. 30 del Regolamento, alla lettera e) del comma 1 dell’art. 30, ed al comma 4 dello stesso articolo 30 viene sostituita con “**31 dicembre 2022**”; la data del “31 ottobre 2019” indicata alla lettera b) dello stesso comma 1 dell’art. 30 viene sostituita con “**30 Novembre 2019**”; la data del “31 dicembre 2019” indicata al comma 1 lettera d) dell’art. 30 viene sostituita con “**28 febbraio 2020**”; la data del “30 Ottobre 2019” indicata al comma 4 dell’art. 30 viene sostituita con “**30 Novembre 2019**”;
3. In relazione al punto precedente, anche il termine indicato all’art. 12 comma 2 lettera b) “devono adeguarsi entro il termine di **ventiquattro** mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento” viene sostituito con il seguente “devono adeguarsi entro il termine di **trentasei** mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento”
4. Nell’allegato “A” al Regolamento al punto 4.7.7 del capitolo 4.7 “CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE” il numero di Operatori Socio Sanitari per il modulo base di 12 utenti è fissato in n. **7 unità** anziché n. 9;
5. Nell’allegato “A” al Regolamento al capitolo 3.8 “CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI” la dicitura “DONNE” viene eliminata e pertanto rimane la dicitura “**CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI**”; Analogamente la dicitura “DONNE” deve essere eliminata nell’Allegato “1” alle tabelle dei capitoli 2 e 3 nella voce corrispondente a “Case Rifugio per donne vittime di tratta con o senza minori”;
6. La Tabella del punto “6” dell’Allegato “1” relativa alla spesa complessiva con nuove tariffe viene sostituita per rimediare ad errori dovuti ad arrotondamenti.

**VISTI** l’art. 36, comma 1 lettera b) e l’articolo 43 comma 3 dello Statuto della Regione che riservano la competenza per l’esercizio della potestà regolamentare alla Giunta regionale, nonché l’articolo 34 relativo alle attribuzioni del presidente della Giunta Regionale;

**CONSIDERATO** che l’art. 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso il finanziamento plurimo, cui concorrono gli Enti locali, le Regioni e lo Stato;

**VISTA** la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “*Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*” con la

quale è stata modificata l'individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

**VISTA** la D.G.R. n. 607 del 3 dicembre 2018, pubblicata sul BUR Calabria n. 126 del 19 dicembre 2019, "Legge 8 novembre 2000, n.328 e Legge regionale 5 dicembre 2003, n.23 e s.m.i. Modifica D.G.R. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i. – Riorganizzazione del Sistema dell'Offerta per la gestione dei servizi socio assistenziali – Adempimenti Autorizzazione al funzionamento", con la quale nel modificare le disposizioni relative alla concessione di nuove autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale, è stato stabilito che potranno essere regolarmente evase dal competente settore regionale le richieste di nuove autorizzazioni al funzionamento, ampliamenti e trasformazioni che perverranno al predetto ufficio fino alla data di pubblicazione sul BURC del Regolamento;

**RITENUTO** utile specificare che la data di pubblicazione sul BURC del Regolamento deve intendersi quella del Regolamento nella sua versione "definitiva" come approvata con la presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che la copertura massima per i servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurna è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di €. 43.210.781,09 da trasferire ai comuni Capo Ambito, e che gli stessi in fase di programmazione dei Piani di Zona nel rispetto delle linee guida dei rispettivi fondi Nazionali e Regionali, possono prevedere l'utilizzo delle somme a loro assegnate per interventi e servizi sociali e aree assistenziali.

**CONSIDERATO** che il Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, prevede l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni subordinandola alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, si rende necessario che gli Ambiti Territoriali rendicontino le somme trasferite dalla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

#### VISTE

- Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
- Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
- DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**RITENUTO** necessario trasferire ai Comuni capofila le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, che relativamente all'anno 2020 saranno trasferite secondo le modalità e la tempistica indicate nel regolamento allegato alla presente Delibera;

**RITENUTO** opportuno riservare alla competenza regionale le attività connesse al censimento dei Centri antiviolenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";

**VISTO** il parere espresso dal Settore "Ufficio Legislativo" del Segretariato Generale nota Prot. n. 301618 del 30/08/2019, di cui si sono già accolte le osservazioni;

**RITENUTO** opportuno che, in sede di prima applicazione dell'adottando Regolamento, il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente all'adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante la opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare;

**RITENUTO** di dovere introdurre nell'approvando REGOLAMENTO "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" con relativo allegato "A" al presente Regolamento "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMISSIONI", la previsione che "Tutte le strutture che alla data del **30 novembre 2019** sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate accreditate provvisoriamente, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi" e ciò sul presupposto che tale tipologia di strutture operano da tempo nell'ambito del territorio regionale, assicurando prestazioni e servizi all'utenza, previa controllo della Regione attraverso l'attività di rendicontazione. L'erogazione dei servizi precitati potrà ricevere una migliore sinergia con il sistema pubblico delle politiche sociali regionali attraverso la concessione dell'accreditamento, seppur in via provvisoria, che rimane comunque sottoposta a verifica da parte dell'amministrazione pubblica.

#### **PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio regionale corrente delle Politiche Sociali U433110301, U433110302, U433110501, U6201052101;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Welfare, Savina Angela Antonietta Robbe a voti unanimi,

#### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** il Regolamento "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" con relativo allegato "A" al presente Regolamento "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMISSIONI" nella versione come modificata con le osservazioni dettagliate in premessa di cui al Parere 54/10<sup>a</sup> della Terza Commissione Consiliare e al parere della Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale nella seduta del 22 ottobre 2019, e per come riportato sopra;

- **DI APPROVARE** le “*TIPOLOGIE STRUTTURE- RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO*” di cui all’**Allegato “1”**, per come integrate secondo i criteri indicati dalla “*Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale*” nella seduta del 22 ottobre 2019 e dalle osservazioni di cui al parere della Terza Commissione Consiliare del 10 ottobre 2019, e per come riportato sopra;
- **DI STABILIRE** che tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento, allegato alla presente D liberazione, ovvero entro e non oltre il **31 dicembre 2022** per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali;
  - **DI STABILIRE** che, in sede di prima applicazione dell’adottando Regolamento, il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente all’adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante la opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare;
- **DI RIBADIRE** che:
  - le Strutture socio assistenziali, residenziali e semi residenziali non devono avere in organico figure professionali sanitarie e pertanto devono interrompere eventuali servizi di natura sociosanitaria, in quanto le strutture socio assistenziali non possono erogare servizi sanitari;
  - le strutture residenziali autorizzate con la definizione di “**Centri socio riabilitativi**”, sono ritenute assimilate alle “Comunità alloggio per persone con disabilità”;
  - le Strutture semiresidenziali autorizzate con la definizione di “**Centri socio riabilitativi**”, sono ritenute assimilate ai “Centri diurni per persone con disabilità”;
  - per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nell’erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, e verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, ha istituito il “**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**” (SISRC);
  - al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali sarà calcolata sulla base del fabbisogno ad oggi rilevato;
  - la Regione provvederà direttamente alle risorse per la copertura dei servizi forniti dalle strutture socio assistenziali nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;
  - la competenza regionale per le attività connesse al censimento dei Centri antiviolenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome” Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio prevista dall’art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014”;
- **DI DEMANDARE** al Dipartimento 7 – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali- gli adempimenti e i relativi atti consequenziali relativi al presente provvedimento;
- **DI DEFINIRE** il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;
- **DI PRECISARE:**
  - **CHE** per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di **€ 43.210.781,09** per l’anno **2020**, secondo le voci di entrata che di seguito vengono indicate:
    - euro 15.400.000,00 a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, finanziato ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e allocato ai Capitoli U433110301 e

U433110302 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;

- euro 16.210.781,09 quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Annualità 2019 attribuito alla Regione Calabria per un importo complessivo di euro 16.374.155,24, come da bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 allocato al capitolo U0433110501 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di euro 163.374,15, pari all'1% della quota ripartita per la Regione Calabria, è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali, per come indicato nel Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU;
  - euro 5.000.000,00 quale quota parte del Fondo per le Non Autosufficienza relativo alla annualità 2016, assegnato dallo Stato per l'importo di euro 13.806.000,00 (DPCM del 30/11/2016 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2016* G.U. 280/2016), ed allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le non Autosufficienza annualità 2016, attribuita alla Regione e pari ad euro 8.806.000,00, verrà trasferita nella misura di euro 5.520.000,00 alle ASP per la parte relativa alle gravissime disabilità, e nella misura di euro 3.286.000,00 verrà trasferita direttamente agli Ambiti Territoriali per la programmazione specifica di Ambito;
  - euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture;
- CHE la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019 è garantita dalle voci di entrata per come di seguito specificato:

n	Riferimento normativo nazionale o regionale	Importo		
		2019	2020	2021
1	Fondo regionale per le politiche sociali	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>
2	Fondo Nazionale per le politiche sociali	<b>16.210.781,09</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
3	Quota parte del Fondo per le Non autosufficienza	<b>5.000.000,00 (FNA 2016)</b>	<b>5.000.000,00 (FNA 2017)</b>	<b>5.000.000,00 (FNA 2018)</b>
4	Compartecipazione a carico degli Utenti	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>

- la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli anni successivi al 2019, trova copertura finanziaria attraverso lo stanziamento allocato sul bilancio dello Stato di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (tabella 4 Decreto MEF 31 Dicembre 2018) che prevede un importo complessivo per tutte le Regioni, non ancora ripartito, di € 400,9 milioni per gli anni 2019-2021;
- la quota parte del FNA, relativo all'anno 2017, pari ad euro 15.426.000,00 (DPCM del 27/11/2017 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2017* G.U. 33/2018), è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2020; la quota parte del FNA, relativo all'anno 2018, pari ad euro 15.607.480,00 (DPCM del 11/02/2019 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2018* G.U. 35/2019 e G.U. 50/2019) è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2021.
- le somme su indicate risultano allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;
- la somma di euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture, per come certificato per l'anno 2017 dal Settore Competente, è utilizzata anche per il biennio successivo per singola annualità. Qualora venisse meno,

in toto o in parte, la compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi in capo alle strutture socio-assistenziali presenti negli Ambiti Territoriali, la stessa è posta a carico degli Ambiti medesimi, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale;

- **CHE** nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienza anche negli gli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario, anche mediante il reperimento di risorse a carico del bilancio regionale e/o la riduzione dei servizi, eventuale aumento della compartecipazione dei Comuni previo accordo in sede di Conferenza permanente, l'aumento della compartecipazione degli Utenti;
- **CHE** nel rispetto delle previsioni del Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni rimangono subordinata alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- **CHE** relativamente all'anno 2020 saranno trasferite ai Comuni capo Ambito le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, secondo le modalità e la tempistica indicate nel Regolamento allegato alla presente Delibera;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Ennio Antonio Apicelle

**IL PRESIDENTE**  
On.le Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26.11.2019 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto